

Sent. n. 215/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Marco Alunni, delegato oralmente dall'Avv.
Giovanni Recanati per il ricorrente e l'avv. Andrea
Botta per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78836 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX
(C.F. omissis) nato a omissis il
giorno omissis, residente in omissis,
via omissis, elettivamente domiciliato
presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Recanati,

del Foro di Viterbo (VT), con studio legale in Viterbo (VT), via Monti Cimini, 36, che lo rappresenta e difende, con indicazione per le comunicazioni inerenti il presente procedimento dei seguenti indirizzi fax e posta elettronica certificata: fax 07611571261 – pec giovannirecanati@pec.ordineavvocativiterbo.it;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conformemente a quanto disposto dalle SS.RR, con pagamento

degli arretrati e accessori di legge sulla rata di febbraio 2024, concludendo per la declaratoria della cessata la materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA